

## LA VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

<b>1</b>	<b>I poteri di vigilanza.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>La vigilanza regolamentare .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>La vigilanza informativa o cartolare .....</b>	<b>4</b>
3.1	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni .....	6
3.2	Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato.....	8
3.2.1	Contenuto del bilancio.....	9
3.2.2	Lo stato patrimoniale.....	10
3.2.3	Il conto economico .....	11
3.2.4	Prospetto della redditività complessiva .....	11
3.2.5	Prospetto delle variazioni del patrimonio netto .....	11
3.2.6	Il Rendiconto finanziario .....	12
3.2.7	La nota integrativa.....	12
3.2.8	La relazione sulla gestione .....	13
<b>4</b>	<b>La vigilanza ispettiva .....</b>	<b>14</b>
4.1	Svolgimento degli accertamenti.....	15
<b>5</b>	<b>La vigilanza su base consolidata .....</b>	<b>17</b>
5.1	Vigilanza regolamentare .....	17
5.2	Vigilanza informativa .....	20
5.2.1	Il bilancio consolidato .....	21
5.3	Vigilanza ispettiva .....	21

## **1 I poteri di vigilanza**

Il TUB opera una tripartizione delle forme di vigilanza in:

1. **vigilanza regolamentare**: consiste nell'esercizio di una funzione normativa, di rango secondario, assegnata alla Banca d'Italia dalla legge, che ne limita la discrezionalità attraverso la definizione ex ante, in via generale e astratta, di principi ai quali tale funzione di vigilanza deve ispirarsi;
2. **vigilanza informativa o cartolare**: consente alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, di chiedere ai soggetti vigilati e a quelli indicati dalla legge la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;
3. **vigilanza ispettiva**: si sostanzia nel potere della Banca d'Italia di inviare i propri funzionari presso i soggetti vigilati per effettuare accertamenti in loco rivolti a verificare l'osservanza delle regole di settore. Si tratta di una potestà, riconosciuto alla Banca d'Italia a garanzia di un interesse pubblico, identificabile, in ultima analisi, nella tutela del risparmio.

## **2 La vigilanza regolamentare**

La Banca d'Italia svolge un ruolo importante nella **regolamentazione secondaria** in materia di vigilanza. Difatti, ai sensi dell'art 4 TUB, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza:

1. emana **regolamenti** nei casi previsti dalla legge;
2. impartisce **istruzioni**;
3. adotta i **provvedimenti di carattere particolare** di sua competenza;
4. determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

Il fondamento dei poteri di vigilanza regolamentare in capo alla Banca d'Italia è l'**art. 53 TUB**, il quale stabilisce che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1. l'adeguatezza patrimoniale;
2. il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
3. le partecipazioni detenibili;
4. il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
5. l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui ai numeri precedenti.

La **potestà regolamentare** della Banca d'Italia è disciplinata dall'**art. 23 della l. 262/2005** e dal regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale<sup>1</sup>.

Alle materie sopra indicate si aggiungono una serie di provvedimenti che la Banca d'Italia può assumere quando si verificano condizioni in grado di pregiudicare i criteri posti a fondamento dell'attività di vigilanza. Ai sensi dell'**art. 53-bis TUB** la Banca d'Italia può:

1. convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche e dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti;
2. ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
3. procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dal numero precedente;
4. adottare per le materie indicate nell'art. 53, comma 1, TUB provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche:
  - l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;
  - la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
  - il divieto di effettuare determinate operazioni;

---

<sup>1</sup> Sulla potestà regolamentare della Banca d'Italia si veda il par. 3.4 della dispensa N. 6 "La vigilanza nazionale nel settore bancario".

- il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
  - il divieto di pagare interessi;
  - la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca;
5. disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26 TUB, salvo che sussista urgenza di provvedere.

### **3 La vigilanza informativa o cartolare**

L'**acquisizione di elementi informativi** da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari e di valutarne la situazione.

Le banche e le capogruppo pongono, pertanto, in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle **segnalazioni** e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti, la Banca d'Italia produce un **flusso informativo di ritorno** volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

L'art. 51 TUB dispone che le banche e i soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche (c.d. **segnalazioni di vigilanza**) nonché ogni altro dato e documento richiesto.

Tali segnalazioni comprendono tutte le informazioni riguardanti i principali aspetti tecnici della situazione aziendale dei soggetti vigilati e, in particolare, quelle relative:

- all'integrità e all'adeguatezza del patrimonio;
- alla redditività dell'impresa;

- alla rischiosità dell'attivo;
- alla efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla banca.

Lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche su base individuale è la "**matrice dei conti**", così denominato perché è organizzato in righe (le "voci") e colonne (gli "attributi informativi"), come una matrice.

La matrice dei conti rappresenta uno strumento fondamentale attraverso il quale la Banca d'Italia raccoglie dati statistici e di vigilanza sull'operatività delle banche. Essa è suddivisa in **nove sezioni**:

- le prime otto contengono dati analitici di stato patrimoniale e conto economico, nonché informazioni integrative rilevanti ai fini di vigilanza;
- la nona riguarda le segnalazioni prudenziali relative al patrimonio di vigilanza, al coefficiente di solvibilità, ai grandi rischi e ai rischi di mercato.

Le banche trasmettono anche i **bilanci** con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Inoltre, esse devono comunicare alla Banca d'Italia:

1. la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. la risoluzione consensuale del mandato;
4. la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

Ai sensi dell'art. 7 TUB tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da **segreto d'ufficio** anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.